

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

Prescrizione di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il ricettario viene fornito dall'Azienda ULSS competente a medici dipendenti o convenzionati; è personale e pertanto non cedibile ad altri medici. Non può essere utilizzato ai fini personali.

La ricetta dematerializzata

Con DM 2 novembre 2011 è stata regolamentata la de-materializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

A partire dal 1° settembre 2014, nella Regione Veneto la ricetta cartacea è stata in gran parte sostituita dalla ricetta dematerializzata.

Il medico consegnerà pertanto all'assistito un "promemoria" della ricetta dematerializzata provvisto di Numero Ricetta Elettronica (NRE) e Numero di Autenticazione Ricetta (NAR), necessari per consentire al farmacista la corretta erogazione al paziente dei farmaci prescritti.

1

COGNOME E NOME DELL'ASSISTITO (O INIZIALI OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)



A 1 2 3 4 5 6



B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1



STAMPA PC

INDIRIZZO (OVE PRESCRITTO DALLA LEGGE)

2

Empty box for patient address

CODICE FISCALE

Empty box for fiscal code



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE CALABRIA

4



NON ESENTE

Empty box for non-exempt status

CODICE ESENZIONE



REDDITO

(Vedi avvertenze sul retro)

FIRMA AUTOCERTIFICANTE

3

Empty box for province code

SIGLA PROVINCIA CODICE ASL

Empty box for ASL code

PRESCRIZIONE

7

Large empty box for medical prescription text

6

(Barrare se non utilizzate)

Empty box for suggestion

SUGG.



SUGG.



RICOV.



ALTRO

Empty box for CUF note

NOTA CUF



U



B



D



P

9

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO

Large empty box for doctor's stamp and signature

DATA SPEDIZIONE / TIMBRO STRUTTURA EROGANTE

NUMERO PROGRESSIVO

IMPORTI

Empty box for progressive number

TICKET

Empty box for ticket type

GALEN
DIR. CHIAM.
ALTRO

5

Empty box for number of packages

NUMERO CONFEZIONI / PRESTAZIONI

Empty box for prescription type

TIPO DI RICETTA

8

Empty box for date

DATA

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

Empty box for code and number

CODICE

NUMERO

I.P.Z.S. - ROMA

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

Campi obbligatori: si ricorda che la validità della ricetta è vincolata dalla presenza obbligatoria dei seguenti campi che devono essere sempre compilati:

[1] Nome e cognome dell'assistito, ovvero le iniziali nonché il domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge.

[2] Codice fiscale.

[3] Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito per i pazienti fuori ULSS (necessari per consentire una corretta mobilità intra ed extra regionale per pazienti non residenti).

[4] Esenzione (biffatura della casella "N" qualora l'assistito non abbia diritto a esenzioni per patologia cronica o rara o invalidità).

[5] Numero complessivo delle confezioni di farmaco o delle prestazioni prescritte.

[6] Note AIFA (biffare le caselle se non utilizzate).

[7] Farmaco prescritto.

[8] Data di prescrizione.

[9] Timbro e firma del medico prescrittore.

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

1

L'indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza dell'indicazione del codice fiscale.

2

L'indicazione del codice fiscale deve essere effettuata nella zona a ciò destinata, mediante la trascrizione manuale od automatica del codice fiscale dell'assistito riportato sulla Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3

- se l'ASL di competenza dell'assistito rientra nell'ambito della **stessa Regione** in cui opera il medico prescrittore, si riporterà nelle apposite caselle il codice di detta ULSS (posponendo la cifra "1");

- se l'ASL di competenza dell'assistito rientra nell'ambito territoriale di una **Regione diversa dal Veneto**, occorre riportare nelle apposite caselle le lettere corrispondenti alla sigla automobilistica della provincia nel cui territorio è situata l'ASL di competenza dell'assistito e il codice di detta ASL.

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

4

Qualora l'assistito SSN o SASN abbia diritto **all'esenzione per motivi sanitari** (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta. L'assistito può far valere la propria esenzione.

Le esenzioni per patologia cronica (codici da 001 a 056) danno diritto all'esenzione **limitatamente ai farmaci correlati a patologia** identificati dalla Regione Veneto

solo le seguenti esenzioni per invalidità danno diritto all'assistito a non pagare la quota fissa di 2,00 € per confezione:

3G1, 3G2, 3L1, 3M1, 3C1, 3C3, 3N1, 3S1, 3T1, 3V1, 3V2;

Nel caso di pazienti in possesso di esenzione per reddito, il medico barrerà sia la lettera "R" che la lettera "N" e riporterà il codice "6R2" o "6R3" nell'apposita casella.

Il codice di esenzione dovrà essere indicato SOLTANTO nel caso in cui tale esenzione conferisca all'assistito un diritto spendibile per quella prescrizione. In caso contrario dovrà essere barrata la casella N e NON DOVRA' ESSERE INDICATA alcuna Esenzione.

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

5

Nel caso di prima prescrizione di un farmaco o di modifica della terapia è consentita al medico la prescrizione di **un solo pezzo per ricetta** e non possono essere rilasciate allo stesso paziente più ricette con la prescrizione dello stesso farmaco, nello stesso giorno, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per il completamento di un ciclo terapeutico entro 7 giorni.

È consentita la prescrizione fino a **sei pezzi** per ricetta limitatamente a:

- medicinali a base di antibiotici in confezione monodose;
- medicinali a base di interferone per soggetti con epatite cronica;
- medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Nella ricetta SSN di norma non si possono prescrivere più di **2 confezioni**. Fanno eccezione le **patologie croniche con esenzione** per cui il medico può prescrivere medicinali fino ad un **massimo di sei pezzi per ricetta**, purchè già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia."

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

6

Le Note limitative prodotte dall’Agenzia Italiana del Farmaco, sono uno strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali. Originariamente pensate come strumento di governo della spesa farmaceutica, le Note sono progressivamente diventate un mezzo per assicurare l’appropriatezza d’impiego dei farmaci, orientando, in alcuni casi, le scelte terapeutiche a favore di molecole più efficaci e sperimentate, ma anche di controllo economico. In questo senso, tra gli strumenti che regolano l’accesso ai farmaci, le Note, più di altre norme, si ispirano ai criteri della medicina basata sulle prove di efficacia. Si fondano cioè sui risultati, criticamente valutati, di sperimentazioni cliniche randomizzate e, possibilmente, multiple.

<http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/note-aifa>

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

7

Fermo restando l'**obbligo di inserire l' indicazione del principio attivo**, il medico è tenuto ad indicare nella ricetta anche la denominazione (di marca o generica) di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo, poiché la prescrizione del solo principio attivo equivale alla prescrizione galenica, imprecisa in dosaggi, eccipienti, ecc.

L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista nel caso in cui nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità.

L'indicazione di uno specifico farmaco *“è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente”*. Il farmacista, quindi, potrà consegnare al cliente un medicinale diverso da quello (con denominazione di marca o generica) eventualmente indicato dal medico, soltanto quando la sostituzione sia chiesta dal cliente medesimo.

Art. 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

Art .1, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La ricetta SSN per la prescrizione dei farmaci

8

La indicazione della data di compilazione deve essere effettuata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle).

9

Il timbro del titolare del ricettario deve essere apposto sullo spazio indicato in figura. In caso di sostituzione il medico sostituto dovrà porre doppio timbro, quello del titolare del ricettario e il proprio sullo spazio per la prescrizione del farmaco.